

## **Regolamento che stabilisce la procedura di elezione dei rappresentanti del corpo intermedio in seno al Consiglio della Facoltà di scienze economiche**

L'assemblea del corpo intermedio della Facoltà di scienze economiche,

visti

- l'art. 40 dello Statuto dell'Università della Svizzera italiana
- l'art. 5 dello Statuto della Facoltà
- la Direttiva del Decanato sull'elezione dei rappresentanti degli studenti, del corpo intermedio e dei docenti a contratto in seno al Consiglio di Facoltà,

adotta il presente regolamento

### **Art. 1 Ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento si applica all'elezione dei rappresentanti del corpo intermedio della Facoltà e dei loro sostituti.
2. Il corpo intermedio designa due rappresentanti (ed i loro due sostituti), cercando di assicurare una rappresentazione differenziata di tutte le sue componenti (cfr. l'art. 40 Statuto USI). A tal fine elegge un rappresentante in possesso del dottorato ed uno senza.
3. L'elezione avviene al più tardi entro il 30 giugno di ogni anno accademico.

### **Art. 2 Presentazione delle candidature**

1. L'elezione dei rappresentanti è indetta dai due rappresentanti in carica che, entro il 31 maggio di ogni anno, invitano i membri del corpo intermedio interessati a presentare la propria candidatura, annunciandosi entro 7 giorni.
2. Possono inoltrare la propria candidatura tutti i membri del corpo intermedio ai sensi dell'art. 40 Statuti USI, che sono legati da un contratto di lavoro con l'USI e che lo saranno prevedibilmente anche nel successivo anno accademico.
3. Sono necessarie almeno quattro candidature (due titolari e due sostituti), di cui due di membri del corpo intermedio che, al momento della candidatura, sono in possesso del dottorato e due di membri che non ne sono in possesso o che lo stanno conseguendo.
4. Decorso il termine di cui al cpv. 1, i rappresentanti in carica comunicano i nominativi dei candidati e
  - a) comunicano il periodo (art. 3 cpv. 2) entro il quale gli elettori potranno esprimere il proprio voto via mail al Decanato;

- b) in alternativa, qualora la procedura di voto per via elettronica venisse istituita dai Servizi informatici, comunicano agli elettori il periodo delle elezioni ed il link alla pagina web dalla quale dovrà essere espresso il voto.

### **Art. 3 Procedura di elezione e titolari del diritto di voto**

1. L'elezione avviene mediante l'invio di una e-mail al Decanato o, qualora tale procedura venisse istituita dai Servizi informatici, per via elettronica. In tali casi, tuttavia, almeno il 10% dei membri del corpo intermedio possono richiedere che l'elezione avvenga in un'assemblea generale, che dovrà essere convocata con un preavviso di almeno 10 giorni.
2. Il periodo di elezione via mail o per via elettronica di cui all'art. 2 cpv. 4 lett. a) dura sette giorni.
3. Possono procedere al voto tutti i membri del corpo intermedio ai sensi dell'art. 40 Statuti USI che sono contrattualmente legati all'USI al momento in cui sono aperte le elezioni.
4. Ciascun membro ha due voti, che esprimerà per quanto possibile in funzione dell'esigenza di garantire una rappresentazione differenziata delle diverse componenti del corpo intermedio.
5. Sono eletti il candidato con dottorato che ottiene il maggior numero di voti validi e il candidato senza dottorato che ottiene il maggior numero di voti validi. Tra i candidati rimanenti, i due che hanno ottenuto più voti sono rappresentanti sostituti. In caso di parità, il Decano procede all'estrazione.
6. Qualora per una delle due posizioni (rappresentante con dottorato/ rappresentante senza dottorato) mancasse una candidatura, la funzione di rappresentante sarà assegnata al secondo votato dell'altra posizione.
7. Chiuso il voto, il Decanato (rispettivamente, in caso di voto elettronico, i Servizi informatici) procede ai conteggi e comunica l'esito delle elezioni pubblicando all'albo ufficiale e/o sul sito web dell'USI i nominativi dei rappresentanti eletti e dei loro sostituti.

### **Art. 4 Mandato: durata, sostituzione e revoca**

1. Il mandato dei rappresentanti del corpo intermedio dura un anno e non è immediatamente rinnovabile.
2. Il mandato ha effetto in corrispondenza con l'inizio dell'anno accademico, la prima volta con l'a.a. 2012-2013, e termina alla fine dello stesso.
3. Il sostituto subentra in funzione in caso di impedimento, di revoca del mandato (ai sensi del cpv. 4) o di rinuncia formale (comunicata al Decanato) del rappresentante titolare.
4. Il mandato dei rappresentanti può essere revocato, da parte del rispettivo organo di designazione, solamente per gravi motivi e con la maggioranza dei due terzi dei votanti. A tal fine, il 10% dei membri del corpo intermedio potranno chiedere la convocazione di un'assemblea straordinaria per procedere al voto.

## **Art. 5 Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento è comunicato via mail a tutto il corpo intermedio e pubblicato sul sito ufficiale dell'USI. Entra in vigore con l'approvazione della maggioranza dei votanti del corpo intermedio riunito in assemblea e con la ratifica da parte del Decano; si applica a partire dall'anno accademico 2012-2013.